



ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

**NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI**



ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

**DISPOSIZIONI SULLA PROROGA DEI TERMINI**

**DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150 (IN G.U. N. 304 DEL 30 DICEMBRE 2013 - IN VIGORE DAL 31 DICEMBRE 2013) - PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE. (13G00197)**

*a cura di Eugenio Piscino*

*24 febbraio 2014*

---

## Articolo 1

### *Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni*

4. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

...

10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2014".

Il comma stabilisce che all'art. 1 del d.l. n.261 del 29 dicembre 2011, recante le norme di proroga già previste per il 2012, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, laddove sono stabiliti i termini per l'esperimento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale nell'ambito della disciplina del turnover, previste dall'art. 1, commi 523, 527 e 643, della legge finanziaria 2007 come integrate dall'art. 66, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008, i suddetti termini sono prorogati al 31 dicembre 2014;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, e s.m.i., e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, è prorogato al 31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2014."

Il comma 10 estende al 31 dicembre 2014 la norma vigente che dispone che le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009 (dunque inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, ossia tutte quelle rilevate a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, non possano eccedere gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento.

### Articolo 3

#### Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno

1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.

**«1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».**

Il comma 1 proroga per l'anno 2014 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione.

Il comma 1-bis proroga al 30 giugno 2014 le disposizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 33 del codice degli appalti che testualmente recita: 3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta, nonché nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo periodo del comma 11 dell'articolo 125.

*Articolo 4  
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*

4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2014".

5. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

6. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è prorogato al 31 dicembre 2014.

...

8. È prorogato al ~~30 giugno~~ 31 dicembre 2014 il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199. **Ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9.** Agli oneri del presente comma, pari a ~~1,7~~ **3,4** milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 4 estende al 31 dicembre p.v. il termine per l'emanazione del decreto con cui il Ministro delle infrastrutture e trasporti adotta disposizioni dirette a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

I commi 5 e 6 prorogano al 31 dicembre 2014 i termini relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

Il comma 8 dispone la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, in favore di particolari categorie sociali, di cui all'art. 1, comma 1 del d.l. n. 158 del 20 ottobre 2008. Provvede poi alla copertura degli oneri derivanti dalla presente proroga, pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'art. 10, comma 5 del d.l. n. 282 del 29 novembre 2004.

## Articolo 6

### Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

3. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il termine del 28 febbraio 2014 è prorogato al 30 giugno 2014.".

...

5. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 3 estende dal 28 febbraio fino al 30 giugno 2014 il termine oltre il quale il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici comporta la revoca dei relativi finanziamenti agli enti locali. La proroga riguarda le sole Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria da queste approvata sono stati sospesi dall'autorità giudiziaria. Si tratta delle graduatorie che regolano l'assegnazione dei finanziamenti agli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico sulla base del numero degli edifici scolastici, degli alunni presenti e della situazione del patrimonio edilizio scolastico in ciascuna regione.

Il comma 4 prevede che il termine di conservazione ai fini della perenzione amministrativa delle somme iscritte nel conto dei residui del capitolo 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relative al progetto bandiera denominato "Super B Factory" inserito nel Programma nazionale della ricerca 2011-2013, nel limite di 40.357.750 euro, è prorogato di un anno in relazione a ciascun esercizio di provenienza delle stesse. Dette somme sono mantenute in bilancio e versate all'entrata del bilancio dello Stato per euro 22.000.000 nell'anno 2014 e per euro 18.357.750 nell'anno 2015, ai fini della riassegnazione, nei medesimi anni, al Fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali dello stato di previsione dello stesso Ministero.

Il comma 5 stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del comma 4, si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 22.000.000 per l'anno 2014 ed euro 18.357.750 per l'anno 2015, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 154 del 7 ottobre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 4 dicembre 2008, e s.m.i.

*Articolo 8  
Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali*

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1-bis, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi"; b) al comma 2-ter, le parole: "novantesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "duecento settantesimo giorno".

2. L'intervento di cui al comma 16 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna alla società Italia Lavoro S.p.A. 13 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura è prorogato nella medesima misura per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

...

**2-ter. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2013 e 2014"».**

Il comma 1 proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale relativo all'invio telematico del certificato medico di gravidanza.

Il comma 2 assegna, anche per il 2014, 13.000.000 di euro a Italia Lavoro s.p.a., quale contributo agli oneri di funzionamento e ai costi generali di struttura. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

ASSOCIAZIONE  
SERVIZI FINANZIARI  
ENTI LOCALI

Il comma 2-ter, in tema di prestazioni di lavoro accessorio, sottolinea che per gli anni 2013 e 2014 le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Articolo 9  
Proroga di termini in materia economica e finanziaria

7. I termini per l'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), e all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, sono prorogati al 31 dicembre 2014.

8. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «a partire dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 2015».

**«8-bis. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome, i termini di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sono prorogati di dodici mesi»;**

9. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

...

14. Al fine di consentire l'accesso all'esercizio dell'attività di revisione legale, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, fermo restando al momento della presentazione dell'istanza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 145, l'ammissione all'esame per l'iscrizione al Registro dei revisori ed i relativi esoneri restano disciplinati dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dalle relative disposizioni attuative.

15. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

**15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.**

Il comma 7 interviene sul d.lgs. n. 91 del 31 maggio 2011, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di estendere al 31 dicembre 2014 alcuni termini per l'emanazione di provvedimenti normativi attuativi del medesimo decreto legislativo.

Il comma 8 interviene sul d.lgs. n. 91/2011, recante disposizioni in materia di adeguamento e armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali, al fine di posticipare di un anno per gli enti pubblici l'avvio della sperimentazione della tenuta della contabilità sulla base di una nuova configurazione del principio della competenza finanziaria.

Il comma 8-bis dispone che le norme, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili, sono prorogati di dodici mesi (con applicazione dal 2016) per le regioni autonome e per gli enti locali situate in queste.

Il comma 9 prevede l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 74, comma 1, della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000), limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Mef per il 2013, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La disposizione, alla luce di quanto specificato dalle Relazioni governative, sembrerebbe interessare in particolare il c.d. Fondo pensione Sirio.

Il comma 14 fa salva l'attuale disciplina per l'ammissione all'esame per l'iscrizione al registro dei revisori legali fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39/2010.

Il comma 15, al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti e l'avvio della sperimentazione correlata al medesimo programma, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, prevede che il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Al fine di prorogare il programma Carta acquisti al 31 dicembre 2013, il relativo fondo è incrementato, per l'anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell'art. 1 della legge n. 228/2012 (si tratta del Fondo per interventi in favore dei lavoratori c.d. salvaguardati, con dotazione di 36 mln di euro per il 2013).

Il comma 15-ter dispone il differimento al 1° luglio 2014 delle disposizioni sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici, fissata dall'articolo 6-bis del d.lgs. n. 163/2006, che prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Articolo 13  
Termini in materia di servizi pubblici locali

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di garantire la continuità del servizio, laddove **l'ente responsabile dell'affidamento ovvero**, ove previsto l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento, **pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo** il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.

2. La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014.

3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

4. Il presente articolo non si applica ai servizi di cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il comma 1, in deroga all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 in materia di adeguamento degli affidamenti di servizi pubblici locali di rilevanza economica non conformi alla normativa europea, estende fino al 31 dicembre p.v. la possibilità che il servizio sia espletato dal gestore o dai gestori già operanti, fino al subentro del nuovo gestore, nel caso in cui l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento.

Il comma 2 prevede un potere sostitutivo del prefetto competente per territorio, a spese dell'ente inadempiente, al fine di provvedere agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento, entro il 31 dicembre 2014, nel caso in cui si verifichi la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, da parte dell'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo, ovvero la mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale.

Il comma 3 prevede che, il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, comporti la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014.

Il comma 4 esclude dall'applicazione del presente articolo il servizio di distribuzione di gas naturale, il servizio di distribuzione di energia elettrica, la gestione delle farmacie comunali.